

ordine _

architetti

planificatori, paesaggisti
e conservatori / Torino



REGOLAMENTO IN MATERIA DI ISCRITTI MOROSI SOSPESI

Articolo 1

Tutti coloro che sono iscritti all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Torino sono tenuti, ai sensi dell'art. 37 RD 2537/1925, a pagare la quota di iscrizione entro il termine indicato annualmente. Le procedure ordinarie di riscossione sono quelle previste dal Sistema Gestione Qualità dell'Ordine.

Articolo 2

Il mancato versamento della quota dà luogo a procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 50 R.D. 2537/25 e dell'art. 10-bis e ss. del Regolamento del procedimento disciplinare. Ad esito del procedimento, qualora l'incolpato persista nella morosità, il Consiglio dell'Ordine nella delibera di sospensione a tempo indeterminato lo invita ulteriormente a sanare la propria posizione debitoria nel termine **di sei mesi** dalla notifica del provvedimento di sospensione.

Articolo 3

Il Consiglio, trascorso il termine di cui all'art. 2, invita il sospeso, con lettera raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata, a manifestare entro 10 giorni la propria scelta tra chiedere la cancellazione dall'Albo ovvero rimanere iscritto saldando tutto il dovuto. Nella comunicazione è specificato che l'eventuale mancata risposta darà luogo ad un nuovo procedimento disciplinare a suo carico.

Articolo 4

A seguito della comunicazione di cui all'art. 3, qualora l'iscritto dichiari di voler pagare, è concesso un ultimo termine di 7 giorni dal ricevimento per adempiere. Decorso inutilmente detto termine si dà luogo a nuovo procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 3.

Articolo 5

Anche in caso di cancellazione, su richiesta dell'iscritto ovvero a seguito di procedimento disciplinare, gli oneri contributivi inevasi continuano ad essere dovuti dal soggetto cancellato. L'Ordine procederà al recupero del credito con le modalità che riterrà maggiormente idonee a realizzare e tutelare gli interessi dell'Ente.

Ordine Architetti / Torino
via Giolitti 1 – 10123 Torino
T +39 011 546975
F +39 011 537447
architettitorino@awn.it
www.oato.it

Ente di diritto pubblico istituito
con Legge 24 giugno 1923, n. 1395

ordine _

architetti

planificatori, paesaggisti
e conservatori / Torino



Articolo 6

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti subordina l'accettazione della nuova domanda di iscrizione all'Albo, a seguito di cancellazione deliberata per morosità, al pagamento delle somme dovute per il pregresso e mai onorate.

Articolo 7

Nei confronti degli architetti già destinatari di provvedimento di sospensione a tempo indeterminato a causa della morosità al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento si applicano la procedura disciplinata negli artt. dal 3 al 6.

ordine _

architetti



Ordine Architetti / Torino
via Giolitti 1 – 10123 Torino
www.oato.it

Ente di diritto pubblico istituito
con Legge 24 giugno 1923, n. 1935